

## TI\_GERICHTE 80.2002.8 vom 1. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2002.8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.8)

FR: TI\_GERICHTE 80.2002.8 du 1 mars 2002

IT: TI\_GERICHTE 80.2002.8 del 1 marzo 2002

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 01.03.2002 80.2002.8 Tessin Camera di diritto tributario 01.03.2002 80.2002.8 Ticino Camera di diritto tributario 01.03.2002 80.2002.8

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.00008 Lugano 1 marzo 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2002 in materia di: imposta sugli utili immobiliari presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. da: \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto che il 2 dicembre 1996 \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_ donava alle figlie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in ragione di metà ciascuna il mapp. n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ con la relativa quota di comproprietà coattiva sul mapp. n. \_\_\_\_\_ e il mapp. n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ con relativa quota di comproprietà coattiva sul mapp. n. \_\_\_\_\_; - che l'11 luglio 2000 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ decidevano di sciogliere la comproprietà, assegnando in proprietà esclusiva a \_\_\_\_\_ il mapp. n. \_\_\_\_\_ e la relativa quota di coattiva e alla sorella \_\_\_\_\_ l'altro mappale, senza versamenti di conguaglio in denaro, poiché i valori attribuiti in esclusiva proprietà si equivalgono; - che l'Ufficio di tassazione, dopo aver chiesto all'Ufficio cantonale di stima di esprimersi sul valore dei due fondi oggetto dello scioglimento delle comproprietà, con due decisioni del 27 agosto 2001 imponeva lo scioglimento delle comproprietà, considerandolo nella sostanza una permuta di quote di comproprietà e non uno scioglimento in natura, stabilendo che l'imposta dovuta da \_\_\_\_\_ ammonta a fr. 8.30 e quella invece dovuta dalla sorella \_\_\_\_\_ a fr. 2'830.25; - che con tempestivo reclamo del 21 settembre 2001 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ insorgevano contro le rispettive notifiche di tassazione, invocando il differimento dell'imposizione secondo l'art. 125 LT; - che i rispettivi reclami venivano respinti con due distinte decisioni del 27 dicembre 2001, delle cui motivazioni si dirà in seguito per quanto necessario; - che con tempestivo ricorso del 15 gennaio 2001 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ presentano ricorso contro le rispettive decisioni su reclamo, ribadendo che l'imposizione deve essere differita in applicazione dell'art. 125 LT; - che, conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza; - che in occasione dell'udienza del 15 febbraio 2002 la ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice, ha

dichiarato di ritirare il ricorso. Per questi motivi, visti per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli . 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il  
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.